

TESTO IN G.U.

EPIGRAFE

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 20 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 18 giugno 2012, n. 140). - Attuazione dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di autotrasporto.

Allegato

Schema di Provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue modifiche e integrazioni

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dispone:

1. Applicazione della sanzione amministrativa dell'esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché dell'esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali.

1.1. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Società, codice fiscale, partita IVA, con sede in [via, piazza, largo ...][CAP] - [Comune] () [Provincia] rappresentata dai Sig nato a il con residenza in [via, piazza, largo ...] [CAP] -[Comune] () [Provincia]

/oppure/

il sig....., codice fiscale, partita IVA, nato a il con domicilio fiscale in [via, piazza, largo] [CAP] - [Comune] () [Provincia]

è esclusa/o dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, nonché dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.

1.2. L'esclusione di cui al punto 1.1. è riferita ai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l'attività di impresa, i cui presupposti matureranno nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso alla data di ricevimento del presente provvedimento.

1.3 L'esclusione di cui al punto 1.1. è riferita alle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi per un periodo di... [da 30 a 120 giorni] decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento del presente provvedimento.

2. Impugnazione del provvedimento

2.1. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dal ricevimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento.

3. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento e il dott._____.

Informazioni in merito al presente provvedimento potranno essere richieste presso la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 6 _____, Tel. _____, Fax _____, E-mail: _____.

3.3. Il destinatario del presente provvedimento, nel caso intenda promuovere un riesame dello stesso, può presentare istanza di annullamento in autotutela all'Ufficio citato al punto 3.2.

4. Notifica e pubblicazione

4.1. Il presente provvedimento è notificato all'interessato di cui al punto 1.1., corredato dagli atti da cui emergono le violazioni previste dall'articolo 83-bis - comma/i XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

4.2 Ai sensi dell'articolo 83 bis, comma 15, ultimo periodo, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue modifiche e integrazioni, le sole informazioni necessarie per l'identificazione del destinatario del presente provvedimento e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle sanzioni con lo stesso applicate sono pubblicate nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti di competenza da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto della sanzione stessa.

Motivazioni

L'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha introdotto, tra l'altro, la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici finanziari, fiscali e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nel caso di violazioni di specifiche disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti, nonché la sanzione dell'esclusione, fino a sei mesi dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con nota prot. n. XXXXXX del XX/XX/201X, ha trasmesso il rapporto dell'istruttoria svolta corredato dagli atti da cui emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all'articolo 83-bis - commi XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX.

[Eventuali dettagli sull'istruttoria svolta - segnalazioni pervenute, atti richiesti, documentazione e osservazioni pervenute, considerazioni, conclusioni]

Da quanto sopra emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all'articolo 83-bis - commi XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX.

La commissione di tali violazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 dell'articolo 83-bis del citato decreto n. 112 del 2008.

Il comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede che le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico del

In base ai disposto dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrato dall'articolo 2, comma 4-undecies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è previsto che "Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".

In base a tale disposizione, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla pubblicazione nel proprio sito internet degli estremi del presente provvedimento sanzionatorio e delle sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e del periodo di decorrenza delle stesse, onde consentire agli enti ed alle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto della misura sanzionatoria applicata di attivare gli eventuali procedimenti di competenza conseguenti al mancato rispetto, da parte del destinatario, di quanto disposto dal presente provvedimento.

Utente: CALLERI NOVIELLO calle4181

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 **GIUFFRÈ EDITORE**